

Avviso ai litiganti

Fondo complementare della banca uguale a “pensione integrativa”

15 Febbraio 2021

Stesso trattamento fiscale per lo “zainetto” dell’istituto di credito a favore dell’ ex dipendente, senza possibilità di detrarre i contributi versati

immagine generica illustrativa **SINTESI:** La prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della Banca Commerciale Italiana) effettuati in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. “zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DPR n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi dell’art. 48, lett. a), del DPR n. 917 del 1986 (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Ordinanza n. 1594 del 26 gennaio 2021 (udienza del 20 novembre 2020)

Cassazione civile, sezione V – Pres. Sorrentino Federico – Est. Fraulini Paolo

Fondo di previdenza complementare di un istituto bancario – La prestazione di capitale in favore di un ex dipendente costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DPR n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” – La base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo – Non è possibile defalcare i contributi versati

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/fondo-complementare-della-banca-uguale-pensione-integrativa>